

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**"A.P.S. EcoFriendlyRome"****Ente del Terzo Settore****TITOLO I****Art. 1 Costituzione**

1. E' costituita ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore) l'associazione di promozione sociale denominata "A.P.S. EcoFriendlyRome", qui di seguito detta "Associazione". L'Associazione usa la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e ETS o la locuzione Enti del Terzo Settore in conformità alla normativa vigente.

2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed in particolare agisce nei limiti della legge 7 dicembre 2000, n° 383, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma via Pisino 155.

2. La sede potrà essere trasferita all'interno dello stesso comune con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite o chiuse sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II**Art. 4 Oggetto e finalità**

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

2. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

3. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

4. L'associazione opera nel territorio di Roma e provincia e promuove la sua attività in Italia e all'estero.

5. Scopo dell'associazione è favorire lo sviluppo di stili di vita e comportamenti nel settore turistico al fine di renderlo ecologicamente e socialmente responsabile.

6. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come descritte nell'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

7. L'associazione si ispira ai principi del Global Code of Ethics for Tourism (GCET) adottato dall'OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) e si propone di:

- a) orientare il viaggiatore nella scelta di servizi turistici green
- b) valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e naturalistico esistente, con particolare attenzione a quello meno conosciuto e più periferico;
- c) promuovere l'utilizzo di forme di trasporto alternative a quelle classiche;
- d) sensibilizzare il viaggiatore e le strutture turistiche al tema della decrescita urbana.
- e) supportare le comunità locali (impegnate soprattutto in settori quali i cambiamenti climatici, i diritti umani e l'integrazione) nella ricerca di volontari;
- f) favorire la collaborazione in rete tra le realtà che attuano buone pratiche ecologiche;
- g) diffondere i principi di un'alimentazione sana ed eticamente corretta;
- h) incentivare il rapporto umano e l'interazione tra i visitatori e la comunità locale salvaguardando l'identità culturale e sociale di quest'ultima;
- i) sostenere forme economiche alternative che si contrappongono alle logiche di un mercato globalizzato ed irrispettoso dell'ambiente e delle culture locali;
- j) far conoscere metodi di organizzazione di eventi a basso impatto ambientale;
- k) elaborare e proporre strategie per ridurre gli effetti negativi dei flussi turistici sugli ecosistemi e sull'ambiente, concorrendo attivamente alla loro protezione e ricavandone un beneficio per i residenti;

8. Per la realizzazione delle suddette finalità, l'associazione intende (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) fornire al viaggiatore strumenti web multilingue attraverso i quali organizzare autonomamente la propria esperienza turistica green nella capitale e nel suo hinterland;

- b) creare, organizzare e promuovere itinerari storico-archeologici e paesaggistici guidati a piedi, in bici, o con mezzi elettrici, soprattutto al di fuori del centro storico;
- c) proporre al viaggiatore il noleggio di veicoli a zero o ridotte emissioni, al fine di potersi spostare inquinando il meno possibile;
- d) organizzare autonomamente o in collaborazione con realtà sociali, culturali e ambientali locali, corsi, laboratori e workshop di uno o più giorni da proporre ai turisti durante il proprio soggiorno;
- e) facilitare l'incontro tra i viaggiatori che desiderano mettere a disposizione le proprie abilità a titolo volontario e coloro che possono trarne beneficio, inclusa l'associazione stessa;
- f) stipulare convenzioni, che diano diritto ai soci a sconti e/o agevolazioni, nonché organizzare incontri e creare sinergie con realtà quali:
 - 1) attività di ristorazione la cui cucina è basata sull'impiego di prodotti locali e/o provenienti da agricoltura biologica, e che sono in grado di offrire cibi e bevande vegetariane o vegane;
 - 2) strutture ricettive o singoli cittadini in grado di fornire un alloggio e/o un pasto rispettando piccoli o grandi criteri di sostenibilità ambientale;
 - 3) esercizi commerciali che vendono prodotti locali e/o artigianali realizzati nel rispetto dei diritti del pianeta e dell'uomo;
 - 4) realtà che propongono allestimenti e catering ecosostenibili per feste, cerimonie o meeting;
 - 5) altri enti, agenzie, operatori e network (pubblici e privati), italiani ed esteri, che aderiscono alle finalità dell'associazione;
- g) sensibilizzare le amministrazioni locali e gli operatori impegnati nel settore turistico ad una gestione più consapevole dei beni pubblici e privati ad esso relativi, anche seguendone la fase di riconversione ecologica attraverso consulenze e progettazioni in materia;
- h) realizzare e diffondere materiali informativi e pubblicitari di carattere cartaceo e/o digitale;
- i) realizzare l'edizione e pubblicazione di opuscoli, riviste, mappe, guide, libri e di altre pubblicazioni (periodiche e non) in formato editoriale tradizionale e digitale, nonché la produzione di materiale audiovisivo, grafico e multimediale;
- j) proporre e/o organizzare eventi, manifestazioni, presentazioni, mostre, convegni, spettacoli, conferenze, seminari, incontri, dibattiti, forum, congressi, esposizioni, concerti, viaggi, fiere, sagre, spettacoli, serate a tema, proiezioni, manifestazioni sportive, premi, lotterie, campus, centri estivi, scambi culturali e altre iniziative pubbliche;
- k) partecipare ad eventi ed iniziative relativi al settore turistico in Italia e all'estero;
- l) aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Reti, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- m) proporre e/o sviluppare stage, tirocini e progetti didattici rivolti a operatori del turismo, docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, tecnici, personale di Enti pubblici e locali, enti privati, istituzioni in genere, soci e aderenti di associazioni e organizzazioni;
- n) promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- o) promuovere, proporre e gestire, in proprio o in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- p) mettere in atto azioni volte al miglioramento dell'ambiente naturale, del verde pubblico e dell'ambiente urbano in generale;
- q) esporre, nelle proprie sedi, prodotti realizzati da soci dell'associazione.

9. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.
10. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, diverse dalle attività di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
11. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
12. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La delibera di accettazione viene comunicata all'interessato e annotata sui libri sociali. In caso contrario, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione l'eventuale delibera di rigetto. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della propria successiva convocazione, se non appositamente convocata.
3. La quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
4. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, che le persone giuridiche, che le associazioni di fatto.
5. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, tra cui il diritto di esaminare i libri sociali, e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 30 comma 1 del CTS);

e) il Revisore legale dei conti (nei casi previsti dall'art. 31 comma 1 del CTS).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, gli altri componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- f) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- g) nominare i componenti dell'eventuale Organo di controllo, stabilendone il numero;
- h) nominare l'eventuale soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- i) redigere l'eventuale regolamento dei doveri assembleari;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

6. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

7. Sono ammessi, con gli stessi effetti previsti all'articolo 2370 del codice civile, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza, intendendosi per tale anche quello espresso per e-mail e per fax.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- 1.** Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 2.** Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo, determinando altresì l'importo della quota sociale annuale;
 - c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio e il bilancio sociale qualora venga superato il limite dimensionale di cui all'art. 14 del CTS, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome;
 - i) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
 - j) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 15 Il Presidente

- 1.** Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2.** Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3.** Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 4.** Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
- 5.** Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 6.** In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 7.** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

- 1.** Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2.** Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall'art.30 del CTS;
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Art. 18 Revisione legale

1. L'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall'art.31 del CTS.

TITOLO IV

TITOLO V

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi (vd. anche all'Art. 4 punto 6/j);
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.
3. Il bilancio indica la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e comprende la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e dell'ente e le modalità gestionali di perseguimento delle finalità statutarie, con menzione del carattere strumentale e secondario delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.
4. Qualora venga superato il limite dimensionale di cui all'art. 14 del CTS, l'Associazione predispone, deposita presso il RUNTS e pubblica sul proprio sito, a cura del Presidente, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, comunque denominati, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti quali fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti durante la vita dell'associazione, neppure in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse strumentali e secondarie.

TITOLO VI

Art. 21 Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione

1. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS secondo le condizioni richiamate all'art.1 del presente statuto. Dal momento in cui sarà operativo il RUNTS, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VII

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

